

COMUNE DI CAROVIGNO

Bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di immobili di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio del Comune di Carovigno.

COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi
AREA 3 – UFFICIO LL.PP. – MANUTENZIONI

BANDO DI CONCORSO 2019

*Per l'assegnazione in Locazione Semplice di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Disponibili sul
Territorio del Comune di Carovigno
ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss. mm. e ii*

Sommaro

1.	AMMINISTRAZIONE	2
2.	OGGETTO DEL BANDO	2
3.	REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO	2
4.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
4.1.	DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI	3
4.2.	INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE	3
4.3.	SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
5.	PUNTEGGI	3
6.	PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.....	5
7.	ACCERTAMENTO DEL REDDITO	6
8.	VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE	6
9.	ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO	7
10.	SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI	7
11.	AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE	7
12.	DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI	7
13.	DISPOSIZIONI GENERALI	8

Il Responsabile dell'Area 3 – Lavori Pubblici e Manutenzione RENDE NOTO che

È indetto, ai sensi della legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Carovigno.

Per tutti coloro che hanno presentato domanda a seguito del bando pubblicato in data 10.05.2013 e successivamente prorogato in data 09.07.2013 **vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di ripresentare apposita istanza di partecipazione al bando.**

1. AMMINISTRAZIONE

Comune di Carovigno (BR) – Via G. Verdi, 1 - 72012 – Carovigno - tel. 0831/997218 – 0831/997230 – Fax 0831.992020 - PEC: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

2. OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando di concorso ha per oggetto la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Carovigno.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1.A norma dell'art. 3 della L. R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) chi ha la cittadinanza italiana. Sono ammessi al concorso anche:
 - i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
 - i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità di quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27, c. 1, legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i., ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;
 - sono, altresì, ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29, c. 3 –ter del D.L.vo n. 251 del 19 novembre 2007;
- b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Carovigno. E' ammesso al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Carovigno:
 - svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente, esclusiva o principale nel Comune di Carovigno;
 - è un lavoratore destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di Carovigno;
 - lavoratori emigrati all'estero, che partecipino solo all'ambito territoriale di Carovigno, finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17, L. R. n. 10/2014;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10, c. 2, L. R. n. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Detto requisito deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione;
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Inoltre detto requisito deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di €. 15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%);
Il reddito di riferimento è quell'imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (anno di imposta 2017 – dichiarazione 2018), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, (esclusi quelli non continuativi come per esempio: assegno di maternità, assegno tre figli minori, assegni per libri di teso, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.), quali:
 - pensioni a qualsiasi titolo;
 - sussidi a qualsiasi titolo;
 - indennità comprese quelle esentasse;non va dichiarato nel reddito familiare l'indennità di accompagnamento;
- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla Legge Regionale n. 10/2014.

- Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Detto requisito deve essere, altresì, posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.
2. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando, per il quale si chiede l'assegnazione. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
- conviventi more uxorio, e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
 - ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando.
3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, art. 3, L. R. n. 10/2014, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1. DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO E INFORMAZIONI

1. Il bando di concorso, i moduli e tutti i documenti complementari sono scaricabili gratuitamente dal sito internet ufficiale del Comune di Carovigno www.comune.carovigno.br.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso". Tutti i documenti di concorso possono, altresì, essere visionati, presso l'Area 3 – Lavori Pubblici e Manutenzione, del Comune di Carovigno, sito in Via G. Verdi n. 1, 72012 Carovigno (BR), piano primo, nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
2. L'amministrazione non effettua servizio fax.
3. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tel. 0831.997218 – 0831.997230.
4. Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o informazioni e per l'accesso ai documenti è fissato entro le ore 12.00 del decimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

4.2. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE

1. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a: Comune di Carovigno, Area 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione, alla Via G. Verdi n. 1, 72012 Carovigno (BR) oppure via PEC all'indirizzo: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it.

4.3. SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate obbligatoriamente su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di Carovigno, nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", e in distribuzione presso il Comune di Carovigno, Area 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione, sito al primo piano del Palazzo di Città, in via G. Verdi n. 1, con obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00.
2. Le domande devono essere inviate **entro le ore 13:00 del giorno 30/04/2019** a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
- per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo PEC: Posta elettronica certificata: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it ;
In caso di invio tramite un delegato, alla PEC deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato e del delegante;
 - a mezzo di raccomandata indirizzata a "Comune di Carovigno, Area 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione, in via G. Verdi n. 1 – 72012 Carovigno", a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale di spedizione. Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, la domanda pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e, pertanto, esclusa anche se pervenuta successivamente;
 - a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al Piano Terra del Palazzo di Città, in Via G. Verdi n. 1.
3. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
4. **Alla domanda deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In assenza, non essendoci la prova della sottoscrizione, la domanda sarà ritenuta nulla.**
5. Nei moduli indicati al precedente punto 1, messi a disposizione dal Comune, è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.
6. Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.
7. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio con mutamento della posizione nella graduatoria, collocato all'ultimo posto tra quelle domande di pari punteggio, e tra queste, eventualmente, con precedenza a quelle il cui richiedente ha il minor reddito.

5. PUNTEGGI

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16) di seguito indicati:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21, legge n. 457/78 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiori ai seguenti limiti:	
a) inferiore ad una pensione sociale (per il 2017 pari ad €. 5.824,91).	PUNTI 4

<p>b) inferiore ad una pensione minima INPS (per il 2017 pari ad €. 6.524,57).</p> <p>c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (per il 2017 pari ad €. 12.349,48).</p> <p>d) inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi dell'art. 21, legge n. 457 del 5 agosto 1978 (per il 2017 pari a € 15.250,00).</p>	<p>PUNTI 3</p> <p>PUNTI 2</p> <p>PUNTI 1</p>
<p>Nota Bene: La mancanza di reddito deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.</p>	
<p>a2) nucleo familiare, composto da:</p> <p>a) da 7 ed oltre</p> <p>b) da 5 a 6</p> <p>c) da 3 a 4</p>	<p>PUNTI 3</p> <p>PUNTI 2</p> <p>PUNTI 1</p>
<p>a3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico.</p>	<p>PUNTI 2</p>
<p>a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.</p>	<p>PUNTI 1</p>
<p>a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.</p> <p>Tale punteggio è attribuibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> — purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età; — qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. 	<p>PUNTI 1</p>
<p>a6) presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (Legge n. 289/1990).</p>	<p>PUNTI 3</p>
<p>a7) nuclei familiari che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi.</p>	<p>PUNTI 1</p>
<p>a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40Km da quella di residenza. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.</p>	<p>PUNTI 1</p>
<p>a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organismi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</p>	<p>PUNTI 4</p>
<p>a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.</p>	<p>PUNTI 2</p>
<p>a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.</p>	<p>PUNTI 2</p>
<p>a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'art. 10, L. R. n. 10/2014 (alloggi con superficie inferiore a 45 mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi con superficie pari o superiore a 45 mq e inferiore a 55 mq per nuclei familiari composti di tre persone; alloggi con superficie pari o superiore a 55 mq e inferiore a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi con superficie pari o superiore a 70 mq e inferiore a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi con superficie pari o superiore a 85 mq e inferiore a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone):</p> <p>a) oltre 2 persone in più</p> <p>b) oltre 3 persone in più</p>	<p>PUNTI 1</p> <p>PUNTI 2</p>
<p>a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo.</p>	<p>PUNTI 1</p>

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.	PUNTI 6
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art. 2, D.M. n. 202 del 14.05.2014, nonché precisati nelle delibere di Giunta Regionale n. 665/2015 e n. 1731/2016) di seguito riportato: Art. 2 D.M. Criterio di definizione di morosità incolpevole 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: - perdita del lavoro per licenziamento; - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici; - cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.	PUNTI 6
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del c. 1, lett. e), dell'art. 3, L. R. n. 10/2014 (vedi requisiti per l'ammissione al concorso punto e) del presente bando).	PUNTI 1

2. I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antighenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
3. Non sono cumulabili i punteggi: a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

6. PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

- Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.
 - Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42, L. R. n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.
 - Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale.
 - La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.
 - L'ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
 - Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio, altresì, ai sensi dell'art. 5, c. 4, L. R. n. 10/2014, ulteriori tre distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:
 - Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico (art. 5, comma 1, lett. a4, L. R. n. 10/2014);
 - Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il 35° anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (art. 5, c. 1, lett. a5, L. R. n. 10/2014);
 - Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%, valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento (art. 5, comma 1, lett. a6, L. R. n. 10/2014).

Dette graduatorie speciali, ai sensi dell'art. 5, c. 5, L. R. n. 10/2014, saranno valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.
- 7. PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE NELLO APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO, QUALI:**

- Scheda situazione reddituale del nucleo familiare riferita all'anno 2017 ai sensi dell'art. 3 – L.R. n. 10/2014 (Allegato 8) (**OBBLIGATORIA**);
- Copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (presentata nel 2018) di ogni componente il nucleo familiare; All'imponibile fiscale vanno dichiarati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. (N.B. sono esclusi quelli non continuativi e l'indennità di accompagnamento/indennità di frequenza);
- Per i cittadini con cittadinanza UE (di un Paese dell'Unione Europea): Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea rilasciata da un Comune (art. 16, D.L. n. 30 del 06.02.2007);
- Per i cittadini con cittadinanza EE (di un Paese Extra Unione Europea): Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o in stato di protezione sussidiaria, in corso di validità di ogni componente il nucleo familiare, con documentazione comprovante lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, in questo caso con ultime due buste paga;
- Copia del certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso- dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- (*Solo per i non residenti nel Comune*) Certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio del Comune di Carovigno. La certificazione va presentata solo se la distanza fra il Comune di Carovigno e quello di residenza sia superiore a 40 km;
- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- Copia del provvedimento emesso dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- Copia del provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- Copia del verbale della commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità o di altra commissione equiparata, da cui si evinca il possesso di invalidità, la stabilità, ed il grado di riduzione della capacità lavorativa ovvero, se minore, la presenza di una persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusia (Legge n. 289/90);
- Copia della sentenza/omologazione di separazione legale del Tribunale (in caso di coniuge separato);
- Copia del verbale rilasciato dagli enti competenti, ai fini del riconoscimento dell'invalidità (75%), o, se minore, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusico (Legge n. 289/90);
- Certificazione rilasciata dagli enti (es. ASL) competenti attestante l'abitazione in alloggio improprio/antigienico/inadeguato;
Ovvero:
 - Richiesta di verifica da parte del Comune per le condizioni di alloggio improprio, inadeguato anche con riferimento agli standard;
 - Dichiarazione di tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo i criteri dell'art. 22, L. R. n. 10/2014;
 - Dichiarazione art. 3 comma 3 lett. c) L.R. 10/2014 (parte richiedente l'assegnazione) (Allegato 6);
 - Dichiarazione art. 3 comma 3 lett. c) L.R. 10/2014 (parte affine fino al 2° grado del richiedente) (Allegato 7);
 - Dichiarazione art. 6, comma 3, L. R. n. 10/2014 (per assenza di reddito) (Allegato 4) (**OBBLIGATORIO in caso di mancanza di reddito**);
 - Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

DETTA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE O COPIA DICHIARATA CONFORME ALL'ORIGINALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. N. 445/2000 E CORREDATA OBBLIGATORIAMENTE DA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ, PENA LA ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

8. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Carovigno si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.

9. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.

10. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

7. ACCERTAMENTO DEL REDDITO

1. Il reddito di cui di cui all'art. 3, c. 1, lett. e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione riguarda ogni componente il nucleo familiare.
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procederà all'annullamento dell'assegnazione e si modificherà in conseguenza la graduatoria.
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

8. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
2. Il **mutamento dei requisiti di cui alle lettere da a1) ad a8)**, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione **non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16)** del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito **a15)**, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.
3. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42, L. R. n. 10/2014.

4. Il Comune e l'ARCA Puglia Nord Salento possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 p.to 4 della L. R. n. 10/2014.

9. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente del Comune.

2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22, L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45.

3. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

5. La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

10. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. L'ARCA Puglia Nord Salento è tenuta a comunicare al Comune di Carovigno l'elenco degli alloggi da assegnare nel territorio di competenza nonché gli alloggi che si rendessero disponibili per la riassegnazione.

2. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al punto precedente, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

3. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'art. 9, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

4. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

5. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente art. 9, c. 3, nonché all'art. 10, c. 2, L. R. n. 10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.

6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

7. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

8. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

9. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

10. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'art. 17, L. R. n. 10/2014.

11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispose il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

12. Il contratto tipo contiene: a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione; b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni; f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario; g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione; h) le norme che regolano la mobilità.

11. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

È facoltà del Comune di Carovigno pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 10/2014.

12. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D. P. R. n. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnate da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) le dichiarazioni in allegato alla domanda sono in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnate da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità;

- c) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- d) devono essere corredate dall'indirizzo del richiedente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- e) devono essere sottoscritte dal richiedente;
2. Ai sensi dell'art. 47, c. 2, D. P. R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 445/2000;
4. **Trattamento dei dati personali – Informativa.** Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Carovigno. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. I dati personali forniti dal concorrente e dagli altri dichiaranti, in base al presente bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al bando medesimo e per scopi istituzionali, anche per la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti ed attività ivi correlate. Il trattamento comporta l'interrogazione di banche dati interne ed esterne per accertare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assegnazione alloggi E. R. P., nonché quelli connessi all'assegnazione del punteggio come previsto dalla norma. Il trattamento avverrà mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, la conservazione degli stessi avverrà per il periodo ritenuto necessario e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"). La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. I dati potranno essere comunicati al personale interno che cura il procedimento ed a quello in forza ad altri Uffici della medesima Amministrazione, ad altre Amministrazioni pubbliche, a quei soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge (nei limiti consentiti), e a tutti quei soggetti terzi la cui comunicazione si renda necessaria per gli adempimenti procedurali. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato. I dati personali, provenienti e raccolti dal Titolare da fonti (registri, elenchi, visure) liberamente accessibili al pubblico, saranno raccolti presso: Camere di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate, Centri per l'Impiego e la Formazione, Prefetture, nonché presso gli ulteriori, eventuali, soggetti pubblici/privatiche ove necessario ai fini degli obblighi imposti dalla Legge. L'acquisizione dei dati da fonti non provenienti dall'interessato è obbligatoria in ottemperanza di quanto previsto dalla norma vigente in materia e pertanto in caso di opposizione e/o limitazione dell'interessato alla acquisizione dei dati richiesti non sarà possibile procedere all'ammissione al bando. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi non europei o ad organizzazioni internazionali aventi sede in paesi terzi. I dati raccolti al momento dell'invio dell'istanza e successivamente integrati e/o arricchiti verranno utilizzati per la gestione di tutte le avanti citate attività, salva specifica informativa. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: Comune di Carovigno, Via G. Verdi, 1 - 72012 Carovigno (BR), Legale Rappresentante p.t.: Sindaco Dott. Massimo Vittorio Lanzillotti - PEC: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it - Tel. 0831.997111 - Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto (e tutta la documentazione inerente) sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://comune.carovigno.br.it/privacy/>. Attualmente l'incarico è coperto dalla Multibusiness Srl, Via dei Bizantini, n. 37/B – Via Cristoforo Colombo, n. 40 – 88046 Lamezia Terme (CZ); Tel: 0968/462702 - E-mail: info@garanteprivacyitalia.it - Pec: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del "GDPR" allo stesso applicabili. Apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è riportata in Allegato 3 di cui al presente bando.
5. Il presente bando può essere impugnato ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Lecce.

13. DISPOSIZIONI GENERALI

1. **La graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del seguente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.**
 2. **Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.**
 3. Per tutti coloro che hanno presentato domanda a seguito del bando pubblicato in data 10.05.2013 e successivamente prorogato in data 09.07.2013 **vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di ripresentare apposita istanza di partecipazione al bando.**
 4. **Coloro che non ripresenteranno la domanda saranno considerati "rinunciati".**
- Carovigno, lì 25.02.2019

Il Responsabile dell'Area 3 – Uff. LL. PP e Manutenzioni
Arch. Vito Nicola SACCHI